ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4421 del 31/07/2025
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON VARIANTE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAI CORSI D'ACQUA TORRENTE ANZOLA E RIO ROCCHETTA AD USO IDROELETTRICO IN LOC. MOLINO DI ANZOLA IN COMUNE DI BEDONIA (PR). DITTA: ANZOLA SRL.. PRATICA:PRPPA3196
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4548 del 29/07/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 959/1953 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la lr. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche); la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), in particolare il Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la

l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti); la l.r. 17/2023 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità 2024) in particolare gli artt. 3 e 5;

- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021 e 1622/2015; sulla durata delle concessioni n. 787/2014 e 2102/2013;
- la d.G.R. n. 1793/2008 (Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico;
- la Delibera dell'Assemblea regionale del 26 luglio 2011 n. 51 (Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.G.R. 1195/2016;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025

relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2015/0821828 del 11/11/2015 con cui Anzola Srl, c.f. 02211290347 ha richiesto il rinnovo della concessione di derivazione da acque superficiali dal dal Rio Rocchetta, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Bedonia (PR), località Molino di Anzola, con destinazione ad uso idroelettrico, per una portata massima di esercizio pari a l/s 200, portata media pari a 100 l/s, con scadenza al 31/12/2025, assentita con det. n. 3052 del 20/06/1990, rinnovata con det. n. 9624 del 06/09/2010 (codice pratica PRPPA3196);
- che con la medesima istanza di cui al punto precedente, Anzola Srl, c.f. 02211290347, ha richiesto di rinnovare la concessione come assentita con la det. n. 3052 del 20/06/1990, ovvero autorizzando il prelievo anche dal Torrente Anzola, rinunciato con det. n. 8950 del 18/08/2010, per una portata massima di esercizio pari a l/s 200, portata media pari a 100 l/s;
- che con nota prot. PG/2024/0159314 del 04/09/2024 è stata richiesta l'occupazione di aree del demanio idrico:
  - con attraversamento in subalveo del Rio Rocchetta, individuato al foglio 76 fronte mapp.le 31 e foglio 62 fronte mapp.le 244;
  - con lo scarico della centrale individuato al foglio 76 fronte mapp.le 46;
  - con un il guado in corrispondenza della confluenza nel torrente Anzola sul Rio Rocchetta individuato al foglio 76 fronte foglio 62 mapp.le 395 e foglio 76 fronte mapp.le 46, che consente l'accesso al fabbricato centrale in Comune di Bedonia (PR), ad uso funzionale all'impianto idroelettrico;
- che quanto richiesto con domanda PG/2015/0821828 del 11/11/2015 si configura quale variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 46 del 04/06/2025, senza che nei termini previsti siano pervenute domande concorrenti, opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il richiedente ha presentato domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico;
- la destinazione d'uso dell'area demaniale occupata è qualificabile, per la definizione del canone, come uso funzionale alla derivazione idroelettrica;
- l'area demaniale è occupata con l'attraversamento della condotta di derivazione avente un diametro di 800 mm e una lunghezza di circa 21 ml, con lo scarico della centrale e con il guado in corrispondenza della confluenza nel torrente Anzola sul Rio Rocchetta che consente l'accesso al fabbricato centrale;

CONSIDERATO che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione *ex ante* condotta col "*metodo Era*" di cui alla "*Direttiva Derivazioni*", ricade nei casi di " *Repulsione*";

- visti i risultati del metodo ERA, si richiede al proponente di dotare le due traverse (rispettivamente sul torrente Anzola e sul Rio Rocchetta) in alveo, di un passaggio artificiale per i pesci che consenta di eliminare la discontinuità ecologica costituita dalla presenza degli sbarramenti;
- considerato che trattasi di 2 corpi idrici non tipizzati, si è provveduto a determinare i valori di DMV che il proponente dovrà rispettare in fase di esercizio della derivazione;

CONSIDERATO INOLTRE che i corpi idrici interessati dalla derivazione sono il torrente Anzola e il rio Rocchetta corpi idrici non classificati, il cui stato può essere definito elevato in quanto le rispettive aree di bacino risultano inferiori ai 10 kmq e le sezioni di chiusura a quota superiore di 300 mslm;

DATO ATTO

- che in data 05/05/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 29/05/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;

DATO ATTO:

– che con nota PG/2025/0033435 del 20/02/2025, questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
– che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
    - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma (PG/2025/0089104 del 14/05/2025);
    - Provincia di Parma (PG/2025/0042487del 05/03/2025);

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a l/s 40 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 63 in quello invernale per la derivazione sul torrente Anzola e nella misura pari a l/s 33 nel periodo estivo e nella misura pari a l/s 52 in quello invernale per la derivazione sul Rio Rocchetta;

ACCERTATO che la richiedente:

– ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
– ha corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
– ha versato in data 09/07/2025 la somma pari a 1.033,48 euro, ad integrazione del deposito cauzionale già costituito in data 20/09/2010, nella misura di 179,81 euro;
– ha costituito in data 04/07/2025 fideiussione bancaria a garanzia della somma di euro 35.634,36 necessaria alla dismissione delle opere presenti in area demaniale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante della concessione cod. pratica PRPPA3196;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Anzola Srl, c.f. 02211290347, il rinnovo con variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale, cod. pratica PRPPA3196, come di seguito descritta:

- prelievo da esercitarsi in sponda sinistra, dal torrente Anzola e dal Rio Rocchetta;
- ubicazione del prelievo: comune di Bedonia, località Molino di Anzola, su area appartenente al demanio idrico,fg. 76 fronte mapp.le 41 presa sul Torrente Anzola e fg. 76, fronte fg.62 mapp. n. 233 presa sul Rio Rocchetta, coordinate UTM RER x: 543482; y: 931356 (presa T. Anzola); x: 543720; y: 931619 (presa Rio Rocchetta);
- caratteristiche delle aree demaniali in concessione:
  - attraversamento in subalveo del Rio Rocchetta, individuato al foglio 76 fronte mapp.le 31 e foglio 62 fronte mapp.le 244 avente un diametro di 800 mm e una lunghezza di circa 21 ml;
  - scarico della centrale individuato al foglio 76 fronte mapp.le 46;
  - guado in corrispondenza della confluenza nel torrente Anzola sul Rio Rocchetta individuato al foglio 76 fronte foglio 62 mapp.le 395 e foglio 76 fronte mapp.le 46, che consente l'accesso al fabbricato centrale in Comune di Bedonia (PR), ad uso funzionale all'impianto idroelettrico;
- destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
- portata massima di esercizio pari a l/s 300; portata media pari a l/s 130 (presa sul T. Anzola);
- portata massima di esercizio pari a l/s 100; portata media pari a l/s 70 (presa sul Rio Rocchetta);
- salto idraulico pari a 21,28 metri;
- tratto sotteso pari a 390 metri sul Rio Rocchetta e pari a 285 metri sul torrente Anzola;
- potenza nominale di concessione pari a kW 41,73;
- produzione di energia attesa pari a kW/h 365.555 su base annua;

- DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa sul Torrente Anzola pari a l/s 40 nel periodo estivo e pari a l/s 63 nel periodo invernale; pari a l/s 33 nel periodo estivo e pari a l/s 52 nel periodo invernale a valle dell'opera di presa sul Rio Rocchetta;
- il fabbricato centrale è ubicato in comune di Bedonia, località Molino di Anzola, su terreno catastalmente distinto al fg. n. 76, mapp.le n. 46 coordinate, geografiche UTM RER x:543740; y:931281;
- lo scarico della centrale posto in sponda sinistra del torrente Anzola sotto l'edificio centrale è sito nel comune di Bedonia, località Molino di Anzola, su area demaniale censita al fg. 76 fronte mapp.le 46, coordinate UTM RER x: 543751; y: 931281.

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2044;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 22/07/2025, registrato al prot. 23/07/2025.0133367.E;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 1.213,29 euro , di cui 707.05 euro per la risorsa idrica e 506,04 euro per l'area demaniale;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 1.213,29 euro;
6. di dare atto che è stata costituita la fideiussione bancaria a garanzia della somma di euro 35.364,36 necessaria alla dismissione delle opere presenti in area demaniale;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali e di occupazione di area demaniale rilasciata a Anzola Srl, c.f. 02211290347 (cod. pratica PRPPA3196).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA

1. Le opere di presa sul Rio Rocchetta e sul Torrente Anzola sono costituite da uno sbarramento di derivazione in c.a. posto in alveo trasversalmente al corso dei due corpi idrici di altezza 1,30 m, a lato dello sbarramento in sponda sinistra è presente una griglia metallica di captazione con paratronchi collegato a una vasca dissabbiatrice/carico. Sul lato di valle delle vasche dissabbiatrici/carico sono collegate le rispettive condotte forzata che hanno la funzione di convogliare l'acqua alla centrale di generazione;
2. le opere di presa sono site in comune di Bedonia (PR), località Molino di Anzola, su area demaniale censita al fg. 76 fronte mapp.le 41 presa sul Torrente Anzola e fg. 76, fronte fg.62 mapp. n. 233 presa sul Rio Rocchetta, coordinate UTM RER x: 543482; y: 931356 (presa T. Anzola); x: 543720; y: 931619 (presa Rio Rocchetta).
3. Il prelievo avviene dalla sponda sinistra dei corpi idrici torrente Anzola e rio Rocchetta, cui l'area demaniale afferisce.
4. Al centro della traversa di ciascuna delle due opere di presa è presente una bocca a stramazzo a sezione rettangolare che viene utilizzata per garantire il rilascio del DMV-DE. Trattandosi di prese di tipo laterale, l'entità della portata rilasciata dipende dal livello dell'acqua nel bacino a monte della traversa perché quest'ultimo determina il battente idraulico sulla bocca dello stramazzo. La regolazione e la gestione delle portate da rilasciare può quindi essere effettuata modificando il livello dell'acqua nel bacino a monte delle due traverse.
5. Il fabbricato centrale è ubicato in comune di Bedonia, località Molino di Anzola, su terreno catastalmente distinto al fg. n. 76, mapp.le n. 46 coordinate, geografiche UTM RER x:543740; y:931281;

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico in ragione di una potenza nominale media annua concessa di 41,73 kW per un salto nominale di 21,28 m.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 300 e portata media pari a l/s 130 sul torrente Anzola e con portata massima di esercizio pari a l/s 100 e portata media pari a l/s 70 sul Rio Rocchetta;
3. Portata massima complessiva pari a l/s 400 e porta media complessiva pari a l/s 200;
4. Le aree demaniali concesse ad uso funzionale all'impianto idroelettrico sono occupate con:
    - un attraversamento in subalveo del Rio Rocchetta individuata al foglio 76 fronte mapp.le 31 e foglio 62 fronte mapp.le 244 coordinate UTM RER x: 543668; y: 931558, avente un diametro di 800 mm e una lunghezza di circa 21 ml;
    - lo scarico della centrale individuata al foglio 76 fronte mapp.le 46 coordinate UTM RER x: 543751; y: 931281;
    - il guado in corrispondenza della confluenza nel torrente Anzola sul Rio Rocchetta individuata al foglio 76 fronte foglio 62 mapp.le 395 e foglio 76 fronte mapp.le 46 coordinate UTM RER x: 543755; y: 931296, che consente l'accesso al fabbricato centrale in Comune di Bedonia (PR).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo

accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE/FIDEIUSSIONE

1. Il deposito cauzionale costituito pari a 1.213,29 euro e la fideiussione costituita, pari a 35.364,36 euro, vengono rispettivamente restituito e svincolata alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito/escutere la fideiussione anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2044.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale e della fideiussione.

ARTICOLO 6- CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione –** Il concessionario, entro 3 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata derivata, come da soluzione progettuale inviata e acquisita agli atti con prot. n PG/2025/0089507 del 14/05/2025. I risultati rilevati devono essere trasmessi entro il 31 marzo di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e ad ARPAE DT - Servizio

Gestione Demanio Idrico tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online).

Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Produzione elettrica e portate derivate –** Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzi una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioniraccolte e registrate.
3. **Scale di risalita –** Entro 3 mesi dalla data di adozione del presente provvedimento, il concessionario dovrà presentare una soluzione progettuale esecutiva per dotare le due traverse in alveo di un passaggio artificiale per i pesci che consenta di eliminare la discontinuità ecologica costituita dalla presenza degli sbarramenti.
4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Accesso ai luoghi** Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale;
6. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua, nonché alla destinazione d'uso e all'estensione dell'area concessa, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

8. **Spese -** Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
9. **Verifica idoneità risorsa -** Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l' Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.
10. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale estivo pari a 40 l/s (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a l/s 63 (dal mese di ottobre al mese di aprile) a valle dell'opera di presa sul torrente Anzola e un deflusso minimo vitale estivo pari a l/s 33 (dal mese di maggio al mese di settembre) e invernale pari a l/s 52 a valle dell'opera di presa sul rio Rocchetta. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione.
11. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione:

(Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Parma (PG/2025/0089104 del 14/05/2025)

"1) in relazione alle modalità di prelievo e trasporto della risorsa idrica, nonché tenendo conto delle interferenze esercitate sul sedime demaniale del Rio Rocchetta e del Torrente Anzola, anche ai fini della sicurezza idraulica dei territori e delle aree sottese alle opere di derivazione,

si ritiene opportuno integrare il Disciplinare di convenzione introducendo uno specifico articolato, che definisca puntualmente quali siano le attività manutentive da considerare "ordinarie", da quelle "straordinarie", avente il seguente contenuto:

1. ***Gestione e manutenzione della canaletta e delle opere connesse -*** *Il concessionario si impegna ad effettuare la periodica manutenzione delle opere di presa sul Rio Rocchetta e sul Torrente Anzola e dell'alveo dei corsi d'acqua direttamente interessati dalle opere stesse, nonché di ogni altra opera realizzata e connessa alle derivazioni (condotte forzate, guado, ecc.), al fine di mantenere l'efficienza e la stabilità delle opere assentite e di garantire la pubblica incolumità e la sicurezza idraulica dei territori sottesi.*

   In relazione a quanto sopra, vengono di seguito definite quali siano le attività manutentive da considerare "ordinarie", ossia che vengono eseguite periodicamente allo scopo di mantenere l'efficienza e la funzionalità delle opere concessionate e che sono soggette a semplice comunicazione scritta all'Ufficio Territoriale di Parma dell'Agenzia regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (di seguito ARSTPC-PR), da quelle "straordinarie", che devono essere approntate per ripristinare l'efficienza delle opere di presa (in genere dopo ogni evento di piena significativa) o della funzionalità dei corsi d'acqua, che sono assoggettate a specifica autorizzazione idraulica da parte del sopra citato Ufficio regionale.

   A titolo indicativo e non esaustivo, si considerano tra le attività di "manutenzione ordinaria" le seguenti, da svolgersi di norma nell'arco di una singola giornata lavorativa e da eseguirsi con mezzi di media potenza (escavatore, pala o ruspa, di potenza inferiore a 118 kW):

   - *la rimozione di materiali litoidi e alluvionali (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici) dallo sbarramento trasversale all'alveo, nonché dalla canaletta di imbocco della condotta forzata (opera di presa in s.s.), trasportati e accumulati dalle piene torrentizie (in particolare in corrispondenza delle paratoie, delle griglie, delle opere di scarico ecc.), pregiudizievoli per il regolare scorrimento verso la centrale delle acque prelevate o per la stabilità dell'alveo e delle sponde; il materiale litoide (ghiaie, massi, sabbie) dovrà essere spostato a valle dello sbarramento, ovvero*

portato in discarica autorizzata (in particolare i rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);

- *la rimozione dei materiali litoidi e alluvionali (compresi rifiuti inerti e altri materiali antropici), trasportati e accumulati dalle piene torrentizie sul lato di monte del guado sul Rio Rocchetta, che ne consente l'attraversamento e quindi l'accesso al fabbricato della centrale dell'impianto idroelettrico in oggetto, pregiudizievoli alla stabilità dell'alveo e delle sponde; il materiale litoide (ghiaie, massi, sabbie) dovrà essere spostato a valle del guado, ovvero portato in discarica autorizzata (in particolare i rifiuti inerti e altri materiali di origine antropica);*
- *la rimozione puntuale di ostacoli naturali (piante, arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) che ostacolano il regolare deflusso delle acque o riducono la sezione idraulica efficace dello sbarramento trasversale, della canaletta di imbocco della condotta forzata (opera di presa in s.s.) e del guado sul Rio Rocchetta; il materiale legnoso asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale; lo sfalcio/taglio della vegetazione spondale e riparia (arbusti, ramaglia e altra vegetazione spontanea invasiva) a ridosso delle sponde dello sbarramento trasversale, della canaletta di imbocco della condotta forzata e del guado sul Rio Rocchetta, per tratti inferiori a 50 metri lineari; occorrerà comunque salvaguardare la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripariali; il materiale asportato dovrà essere tempestivamente allontanato dall'area demaniale.*

La richiesta di manutenzione straordinaria, o la comunicazione di manutenzione ordinaria, dovranno essere accompagnate da adeguata documentazione fotografica dello stato dei luoghi, dalla quale evincere la necessità dell'intervento.

Il concessionario dovrà trasmettere all'ARSTPC-PR un report sintetico sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria svolti nel corso dell'anno. Al di fuori di quanto in precedenza previsto, qualsiasi intervento di manutenzione o lavorazione che comporti l'accesso all'area demaniale del Rio Rocchetta e del Torrente Anzola dovrà essere

valutato ed autorizzato dall'ARSTPC-PR, ai sensi delle normative vigenti.

Il concessionario si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, nonché a rispondere di ogni danno arrecato alle persone, per effetto del

mancato o incompleto obbligo di manutenzione dell'opera di presa, degli argini, del sedime del Rio Rocchetta e del Torrente Anzola e di ogni altra opera connessa alla derivazione, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.";

2) per contribuire a monitorare eventuali criticità di protezione civile, data la presenza a valle di aree urbane (abitato di Anzola), si ritiene opportuno suggerire di posizionare dispositivi automatizzati di allertamento in prossimità delle derivazioni che, in funzione dei tempi medi di arrivo della piena (tempi di corrivazione) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena, come calcolati nella Relazione integrativa dell'Aprile 2025 (Capitolo 7 - Valutazioni idrologiche e relazione di compatibilità idraulica), possano preavvisare della formazione di eventuali piene torrentizie significative (per TR > 200 anni); le modalità di trasmissione di tali avvisi dovranno essere concordati con il Sindaco del Comune di Bedonia o con il responsabile della protezione civile comunale.

Il richiedente dovrà garantire l'accesso in sicurezza alle aree demaniali del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, il proponente dovrà predisporre tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area demaniale, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di

competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena."

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale/della fideiussione.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. La comunicazione di cambio di titolarità va presentata all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale.Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
4. L'autorità competente, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine per il pagamento del deposito cauzionale intestato al nuovo concessionario. Tale deposito non va effettuato quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.

4. L’Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere alle scadenze dei Piani di Gestione, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l’Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale/della fideiussione.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà all’esecuzione d’ufficio a spese dell’interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all’attività per la quale è assentito l’utilizzo di risorsa idrica.
2. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare sull’area demaniale. La concessione non costituisce riconoscimento di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di edilizia, urbanistica e pianificazione territoriale.
3. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall’art. 17, dall’art. 155, l.r. 3/1999 e dall’art. 21, commi 1 e 4, l.r. 7/2004.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.